

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1839 del 14/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MANARESE DI BERTUZZI E VERGALITO per l'impianto, destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, ubicato in Via Morine n. 12/A, Comune di Imola
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1871 del 14/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MANARESE DI BERTUZZI E VERGALITO per l'impianto, destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, ubicato in Via Morine n. 12/A, Comune di Imola.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MANARESE DI BERTUZZI E VERGALITO per l'impianto sito ad Imola (BO), in via Morina n. 12/A dove viene svolta l'attività di Cantina Vitivinicola che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (PG n. 78513 del 17/05/2012, con scadenza al 22/05/2016) in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MANARESE DI BERTUZZI E VERGALITO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MANARESE DI BERTUZZI E VERGALITO, C.F. 02138120379, P.IVA 00550991202, con sede legale a Imola (BO), in via Morine n. 12/A, per l'impianto sito ad Imola (BO) in via Morine n.12/A, ha presentato, nella persona di Giada Martignani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 22/10/2015 al Prot.n. 40944 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice rinnovo autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota prot.n. 42053 del 30/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 13/11/2015 al Prot. n. 132036 Fasc.11.19/845/2015, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad ARPA Distretto Imolese, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 133876 del 19/11/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica

<sup>4</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

SINADOC 15925/2016.

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>6</sup> ed acquisito in regime di silenzio-assenso il parere favorevole dal punto di vista urbanistico del Comune di Imola, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 14/06/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 15925/2016.**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**impianto SOC.AGR. TENUTA MANARESE**

**via Morine n° 12/A - Comune di Imola**

**ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico esistente, in fosso di campagna di proprietà, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite dall'unione delle acque reflue originate dall'attività di vinificazione e dalle acque reflue domestiche originate dai fabbricati ad uso residenziale connessi allo stabilimento con potenzialità complessiva 10 A.E..

Il sistema di trattamento è costituito da pozzetto degrassatore e fossa biologica per le acque domestiche, successivamente all'unione con le acque originate dall'attività vitivinicola, da una fossa Imhoff affinata con filtro batterico anaerobico.

Prima dello scarico nel fosso di campagna è previsto un pozzetto di ispezione e campionamento.

Il sistema di trattamento e di scarico in essere è ritenuto conforme a quanto indicato dalla D.G.R. 1053/2003.

**Altre immissioni**

Dallo stabilimento ha origine anche una immissione nello stesso fosso di campagna, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne non contaminate, raccolte e portate allo scarico da rete fognaria separata non soggetta a vincoli o prescrizioni derivanti dalla D.G.R. 286/2005 e dalla D.G.R. 1860/2006 in materia di gestione di acque di prima pioggia.

**Prescrizioni**

- 1) Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue saranno prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
- 2) Ai sensi della D.G.R.1053/2003 lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, considerate le limitate dimensioni dell'attività produttiva da cui ha origine, non è

soggetto a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative;

3) Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento;
- La feccia e le vinacce derivanti dall'attività di vinificazione siano raccolte e smaltite a parte;
- Il pozzetto di ispezione/controllo sia reso sempre accessibile e mantenuto in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- Il pozzetto degrassatore, la fossa biologica e la fossa Imhoff siano sottoposti a periodiche operazioni, almeno a cadenza annuale, di manutenzione e pulizia e che i fanghi di supero siano smaltiti da una ditta autorizzata in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Di tali operazioni dovrà essere redatta e conservata opportuna documentazione;
- Sia effettuato, con periodicità almeno annuale, lo svuotamento ed il controlavaggio del filtro anaerobico e, quando necessario, sia effettuata la sostituzione del materiale filtrante con connesso smaltimento del materiale di risulta in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- Gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, ristagni o impaludamenti del fosso ricettore;
- Siano garantiti periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore a valle dello scarico per eliminare eventuale vegetazione spontanea che intralciasse il regolare deflusso delle acque e mantenere la regolare sagomatura del fosso per la sua ottimale funzionalità idraulica;
- Siano adottate le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, inoltre sia valutata la possibilità di realizzare una raccolta di acque meteoriche dai coperti per l'eventuale utilizzazione ad uso irriguo;

4) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

5) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di

accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:**

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°78513 del 17/05/2012 CL 11.4.5/73/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----

Pratica Sinadoc 15925/2016

Documento redatto in data 14/06/2016

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**